

N.R.G. 11955-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

*Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

* * *

Il Giudice designato dott. Maria Cristina Borgo

nel procedimento iscritto al n.11955-1/2023 R.G., promosso da:

~~_____~~, nata in NIGERIA – BENIN CITY - EDO STATE in data: ~~_____~~

con il patrocinio dell'Avv. VALERIA PERINI

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE FORLI' CESENA**

MINISTERO dell'INTERNO

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA

(ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)

Rilevato che:

- con provvedimento del 8.9.2023, notificato in data 15.9.2023, la Commissione Territoriale di Bologna – Sezione Forli' Cesena negava alla richiedente il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare dichiarando la domanda reiterata inammissibile ex artt.28 bis, comma 1, lett.a) e 29 D.Lgs. n.25/2008;
- con ricorso tempestivamente depositato il 21.9.2023, la ricorrente impugnava tale provvedimento, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;
- visto l'art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, ai sensi del quale «*la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che nelle ipotesi indicate alle lett. da a) a d-bis) nonché al comma 5, e poiché il caso di specie rientra in tali previsioni (segnatamente alla lett.b)), occorre provvedere sull'istanza di sospensione;



osserva:

nella fattispecie ricorrono gravi e circostanziate ragioni ex art.35 bis, comma 4, D.Lgs. n.25/2008 per la sospensione del provvedimento impugnato;

quanto al *fumus boni iuris*, impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, il provvedimento impugnato richiama sia il precedente provvedimento della CT del 9.5.2018 con il quale veniva rigettata la prima domanda della ricorrente del 28.6.2017 (audizione del 9.5.2018), sia il decreto reso dal Tribunale di Bologna in data 23.3.2020 con il quale veniva rigettata l'impugnativa depositata dalla ricorrente avverso tale primo diniego della CT, che il provvedimento della Cassazione del 26.5.2022 che dichiarava il ricorso della ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Bologna inammissibile, e rileva come la ricorrente depositava domanda reiterata in data 7.9.2023 senza addurre fatti nuovi (senza specificare su quali fatti si fondasse la prima domanda di protezione internazionale);

alla base della domanda reiterata della ricorrente paiono esservi gli stessi timori già espressi (evincibili dalla documentazione prodotta), atteso che in ricorso la richiedente non fornisce nuovi elementi né nuove prove, salvo ricordare come il profilo della ricorrente presenti molti indizi di tratta, mai valutati, chiedendo che il Tribunale esamini la situazione della ricorrente in Italia;

quanto alla situazione attuale in Nigeria – Edo State, le *C.O.I.* a disposizione escludono una situazione di violenza generalizzata tale da ritenere che una persona, per la sua sola presenza nel Paese in Edo State, sarebbe in pericolo:

il sito ACLED riporta il verificarsi in Edo State fra il 15.9.2022 e il 15.9.2023 di 55 eventi, di cui 35 violenze contro civili, 11 battaglie, 8 rivolte e una esplosione, con un totale di 67 decessi

<https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/829DE5269D74BC4C34B541310D05D475>

tuttavia, la ricorrente lasciava il suo Paese in data 6.6.2016 e faceva ingresso in Italia in data 20.3.2017 (come risulta dalla documentazione prodotta), ed è quindi presente sul nostro territorio da quasi sei anni e mezzo; vive in autonomia; parla la lingua italiana; dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente sta lavorando come cameriera ai piani in un hotel a Milano Marittima con contratto che avrà scadenza per il 31.10.2023;

la durata della presenza della ricorrente sul territorio nazionale, l'autonomia abitativa, l'attività lavorativa svolta sono tali per cui può ritenersi sussistente un diritto alla tutela della vita privata della richiedente ex art.19 TUI e ex art.8 CEDU;

nella fase di merito potrà essere meglio apprezzata la meritevolezza di tutela di tale diritto, a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio, con il deposito della documentazione relativa alla autonomia abitativa, al contratto di lavoro con estratto conto contributivo INPS aggiornato, e della certificazione penale (Casellario e Carichi pendenti) per migliore completezza;

quanto al *periculum in mora*, poi, è evidente che l'esecuzione di un eventuale provvedimento di espulsione con rimpatrio forzato disperderebbe ogni sforzo di integrazione compiuto fino ad ora dalla ricorrente sul territorio nazionale, avendo ella reperito attività lavorativa, raggiunto l'autonomia abitativa e imparato l'italiano, mentre manca dal suo Paese da ormai sei anni e mezzo;



per tali motivi si ritiene sussistano «*gravi e circostanziate ragioni*» (art. 35-bis cit., comma 4) per la sospensione del provvedimento impugnato, e le medesime osservazioni comprovano il grave pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di sospensione proposta.

Si notifichi il presente decreto con l'istanza di sospensione alle parti.

Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D.Lgs.25/2008).

Bologna, 23 settembre 2023

Il Giudice designato

Maria Cristina Borgo

